

## **“REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI FORME DI COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA AD ATTIVITA’ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’ ATENEIO”.**

(emanato con D.R. n. 324 del 25 giugno 2002 - pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo in data 26 giugno 2002)

### **ART. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento predisposto ai sensi dell’ art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, disciplina l’ assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse ai servizi resi dall’ Università degli Studi della Basilicata, in seguito denominata, per brevità “Università”.
2. Possono formare oggetto delle collaborazioni di cui al primo comma del presente articolo le seguenti attività:
  - a) funzionamento di biblioteche e raccolte librerie;
  - b) assistenza al funzionamento dei laboratori linguistici, di strutture, laboratori ed attrezzature informatiche;
  - c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
  - d) servizi di portierato e recapito;
  - e) ogni altra attività purché conforme a quanto previsto dall’ art.13 della Legge n. 390/91.
3. Da tali forme di collaborazione sono escluse le attività inerenti alla docenza di cui all’articolo 12 della Legge n. 341/90, allo svolgimento degli esami e all’ assunzione di responsabilità amministrative.
4. Le collaborazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
5. Lo studente non dovrà, al momento del conferimento e per tutto il periodo dell’ incarico, contemporaneamente aver instaurato con terzi alcun rapporto di lavoro subordinato.

### **ART. 2 – Requisiti per l’ ammissione**

1. Possono essere assegnatari delle collaborazioni gli studenti dell’ Università che per l’anno accademico di riferimento siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - risultino iscritti almeno al secondo anno dei corsi di laurea o di diploma e sino al primo anno fuori corso finale o intermedio;
  - abbiano superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal piano di studio prescelto (ovvero, per i nuovi corsi di laurea previsti dal D.M. n. 509/99, almeno settantadue crediti.);
  - abbiano diritto alla riduzione della contribuzione universitaria nella misura stabilita annualmente con apposito regolamento.

A tal fine sarà presa in considerazione l’autocertificazione dei redditi presentata dagli studenti in occasione dell’iscrizione.

2. Nel computo degli esami da superare, gli esami dei corsi semestrali vengono considerati equivalenti al 50% di quelli dei corsi annuali. Nel caso di corsi integrati, un modulo didattico sarà considerato equivalente a mezza annualità, quando il corso integrato di riferimento è formato da due moduli didattici, ovvero a 1/3 di annualità, quando il corso integrato di riferimento è formato da tre moduli didattici, e così via. Sono altresì escluse dal computo degli esami (e anche dai crediti) le prove di conoscenza e qualsiasi altro tipo di verifica il cui giudizio finale non sia espresso con votazione in trentesimi nonché le prove scritte propedeutiche a quelle orali.

### **ART. 3 - Entità della collaborazione e corrispettivo**

1. Ciascuna collaborazione comporta un'attività pari al numero delle ore indicate dal bando di concorso e riportate nel relativo contratto con l'indicazione temporale entro cui dovrà essere ultimata la prestazione stessa.
2. Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
3. Lo svolgimento, il contenuto e le modalità della prestazione richiesta allo studente, e preventivamente indicata nel bando di concorso, sono regolamentate da apposito contratto di diritto privato sottoscritto, per accettazione, dallo studente beneficiario.
4. In ogni caso, i tempi della collaborazione dovranno essere concordati con i responsabili delle strutture nel rispetto sia delle esigenze di servizio che di studio dei partecipanti.
5. Ogni studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto; nell'anno accademico successivo lo stesso studente, concorrendone le condizioni, potrà beneficiare di un altro contratto, solo nel caso in cui risultino liberi posti in graduatoria.
6. In caso di violazione delle suddette norme o comunque in caso di prestazioni effettuate al di fuori di un regolare contratto, all'Università non sono comunque addebitabili le responsabilità per i compiti eventualmente svolti, operando in tal caso le sanzioni di nullità ed assoluta improduttività di effetti giuridici comminate dall'art. 123 D.P.R. 382/80.
7. Il contratto, di norma, dovrà concludersi entro l'anno accademico per il quale viene stipulato.

### **ART. 4 – Obblighi dello studente e cause di risoluzione del rapporto**

1. Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni, secondo quanto stabilito nel contratto di collaborazione, con diligenza, osservando l'orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura presso cui svolge l'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la risoluzione del contratto.

3. Il contratto deve, inoltre, intendersi risolto ipso iure nel caso in cui il titolare dello stesso dovesse:
  - conseguire il diploma di laurea o il diploma universitario;
  - rinunciare agli studi o trasferirsi ad altra sede universitaria;
  - essere sottoposto a procedimento penale;
  - riportare una sanzione disciplinare più grave dell' ammonizione.
4. Nell' ipotesi di risoluzione contemplata nel precedente comma 3 viene corrisposta una quota proporzionale alla parte di collaborazione prestata.

#### **ART. 5 - Ripartizione delle collaborazioni tra le Strutture dell'Ateneo**

1. Il Consiglio di amministrazione, dopo aver sentito al fine di una adeguata programmazione, il Senato Accademico, determina, all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo, l'entità complessiva della spesa da destinare alle collaborazioni. In tale occasione il C.d.A. determina, altresì, l'ammontare del corrispettivo orario delle predette collaborazioni, nonché il monte ore totale delle stesse, il quale non potrà, comunque, superare il tetto massimo di 150 ore.
2. Per ogni anno le Strutture dell'Ateneo, sia esse didattiche, scientifiche ed amministrative, verranno invitate a far pervenire le richieste di collaborazione. In tali richieste dovranno essere indicate il numero delle collaborazioni che si ritengono necessarie, nonché il nome del referente per ciascuna attività.
3. Il numero delle collaborazioni da assegnare ad ogni Struttura sarà individuato, annualmente, sulla base di criteri oggettivi, dal Senato Accademico.

#### **ART. 6 – Bando di concorso e domanda di ammissione**

1. L'Università sulla base di quanto deliberato dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 5, emana il relativo bando di concorso che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e all'Albo di ciascuna struttura didattica, oltre che sul sito internet dell'Ateneo.
2. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere redatte in conformità allo schema allegato al bando di concorso e dovranno essere presentate entro il termine previsto dal bando stesso. Ogni studente potrà presentare domanda per un solo tipo di collaborazione.

#### **ART. 7 - Formazione delle graduatorie**

1. Dopo la presentazione delle domande, l'Ufficio competente procederà ad accertare se i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso. I candidati che non sono in possesso dei predetti requisiti saranno esclusi con provvedimento dirigenziale. Lo stesso ufficio provvederà, quindi, a formare tante graduatorie quante sono le attività previste dal bando di concorso.

2. Ciascuna di queste graduatorie sarà articolata in subgraduatorie distinte per Facoltà, in numero proporzionale agli iscritti delle stesse.
3. Il punteggio da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma dei due parametri di seguito specificati:

**1° parametro:**

rapporto tra il numero degli esami superati rispetto al numero degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione.

**2° parametro:**

media complessiva dei voti riportati negli esami superati, divisa per 30 (per gli iscritti a corsi attivati prima dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 509/99) o media ponderata dei voti riportati e dei relativi crediti (per gli iscritti ai nuovi corsi di cui al D.M. n. 509/99).

4. Le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio.
5. A parità di punteggio saranno preferiti i candidati con condizioni di reddito più disagiate. In caso di ulteriore parità prevarrà il più giovane di età.
6. Le graduatorie saranno approvate con provvedimento dirigenziale e rese pubbliche mediante affissione all'Albo dell'Ateneo e delle strutture didattiche, nonché sul sito internet dell'Università.
7. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, in carta libera ed indirizzati al Rettore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
8. Nei cinque giorni successivi alla pronuncia del Rettore o alla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'Ufficio competente avvierà il procedimento per la stipula dei relativi contratti.

#### **ART. 8 - Copertura assicurativa**

1. L'Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti che presteranno l'attività a tempo parziale di cui al presente Regolamento.

#### **ART. 9 - Valutazione dell'attività svolta dagli studenti**

1. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato in un'unica soluzione a fine collaborazione. I pagamenti saranno effettuati previo giudizio favorevole espresso dal referente che ha seguito l'attività svolta dallo studente.

## **ART. 10 – Collaborazioni aggiuntive**

1. Analogamente a quanto previsto per l'A.R.D.S.U. all'art. 4, comma 17, del D.M. 9 aprile 2001, le strutture di cui all'art. 5 del presente Regolamento possono richiedere di attingere dalle graduatorie di cui all'art. 7 mettendo a tal fine a disposizione dell'Amministrazione Centrale i propri fondi.
2. Ai fini di cui al precedente comma le graduatorie di cui all'art. 7 hanno validità fino alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi relativi agli anni accademici successivi.